

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

## 11.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	171
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778) . . . . .	171
PRESIDENTE . . . . .	171, 174, 180
GRAMEGNA . . . . .	179
MONTI MAURIZIO, <i>Relatore</i> . . . . .	172
NOBERASCO . . . . .	174, 176, 179
PEZZATI . . . . .	176
TASSI . . . . .	179
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (1029) . . . . .	180
PRESIDENTE . . . . .	180, 183, 186
MAZZOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	180, 185
MICELI . . . . .	183, 185

La seduta comincia alle 10,20.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Tassi e Domenico Conte sostituiscono rispettivamente i deputati Cassano e Di Giulio.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici », sul quale hanno espresso il loro parere favorevole la III e la V Commissione.

Desidero ringraziare i membri del Comitato ristretto, i quali hanno lavorato con assiduità alla revisione di alcune parti del testo

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

in discussione, incontrandosi anche con rappresentanti degli interessati.

L'onorevole Maurizio Monti ha facoltà di svolgere la relazione.

MONTI MAURIZIO, *Relatore*. Nella seduta del 29 novembre 1972, quale relatore del disegno di legge n. 778 riguardante la « Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici », assegnato alla nostra Commissione in sede referente, dopo alcuni cenni storici della materia, illustrai le finalità e le caratteristiche del provvedimento, mettendo in evidenza le contrastanti interpretazioni che nel corso dei tempi scaturirono circa l'obbligatorietà dell'assicurazione nei confronti dei sacerdoti che esercitavano uffici nell'interno dell'organizzazione della Chiesa ed i conseguenti dubbi rimasti.

Ricordate le leggi n. 579 e n. 580 del 5 luglio 1961, con cui si ovviò al grave inconveniente della esclusione di numerosi sacerdoti da ogni tutela previdenziale, ho messo in evidenza, rinviando i colleghi pure alla relazione che accompagna il disegno di legge, le lacune emerse, anche col passare del tempo, che questo provvedimento presentato dal Governo intendeva eliminare, cercando di andare incontro ai giusti desideri delle categorie interessate; e ho illustrato i vari articoli, esponendo i pregi ed esprimendo riserve.

Coi colleghi del Comitato ristretto che la Commissione ha opportunamente nominati, il provvedimento è stato riesaminato con cura, in parecchie riunioni, cosicché il 14 febbraio scorso si è stati in grado di presentare qui un testo emendato, rispetto al quale, sia pur con qualche riserva da parte di alcuni colleghi, tutti i gruppi hanno espresso parere favorevole perché venisse chiesta l'assegnazione in sede legislativa, ciò che è stato fatto con esito positivo.

Ripeto qui, come ebbi occasione di dire più volte e come è stato detto da diversi colleghi intervenuti allora nella discussione, che il provvedimento, avendo un carattere settoriale — come del resto molti altri esaminati negli ultimi anni dalla Commissione — non soddisfa l'esigenza di una riforma generale previdenziale; auspico, quindi, che si addivenga in effetti ad una assicurazione obbligatoria generale che assicuri a tutti i cittadini eguali diritti, salvi eventuali trattamenti migliorativi che date categorie intendessero autonomamente darsi, senza aggravio per l'erario.

Poiché purtroppo non si è prossimi a tale soluzione ed occorre d'altra parte trarre al più presto la categoria interessata da una situazione di grave disagio, è doveroso approvare celermente il disegno di legge nel testo opportunamente migliorato dal Comitato ristretto.

E da premettere che il Comitato ristretto ha fatto proprie le raccomandazioni contenute nel parere della Commissione interni, anche perché i suggerimenti ivi espressi coincidono con le indicazioni già date in precedenza da me e da altri nostri commissari; e ha fatto proprie le considerazioni della Commissione bilancio circa l'estensione della spesa.

Per una delle raccomandazioni della Commissione interni, però, e precisamente per quella riguardante l'estensione della pensione ai superstiti a tutta la categoria interessata, sono nate diverse perplessità, non tanto per l'intrinseca positività del contenuto, quanto per le difficoltà di un'equa applicazione, dato che non appariva equo far gravare sul sacerdote cattolico tenuto al celibato in base alle norme dell'ordinamento canonico ed interessato perciò solo parzialmente al problema, il contributo nella misura prevista dal disegno di legge. Il Comitato ristretto ha dedicato a tale problema alcune sedute, e solo mercé la buona volontà dimostrata da tutti e la disponibilità del Governo ai necessari studi e calcoli, si è potuto risolverlo equamente, consentendo anche i rappresentanti delle categorie interessate.

La pensione ai superstiti viene così estesa anche al clero secolare, per il quale i benefici andranno agli ascendenti ed ai collaterali, secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ne deriva, come conseguenza, che il fondo, unificato, avrà una sola più semplice gestione; da ciò la modifica all'articolo 1, oltre quella apportata dall'articolo 2 circa gli scopi del fondo; modificato viene anche l'articolo 6, dove il contributo a carico degli iscritti viene stabilito in misura uniforme, diverso a seconda della decorrenza, dato che si considerano gli aumenti intervenuti col 1° luglio 1972, nonché, a partire dal 1° gennaio 1973, l'introduzione della citata pensione di reversibilità; sono state pure apportate modifiche di adattamento agli articoli 7, 10, 14 e 17.

La misura dei contributi, nonostante l'aumento dei minimi di cui dirò dopo, ha potuto essere convenientemente contenuta mercé la disponibilità del Governo cui ho accennato sopra.

Un altro punto del provvedimento su cui si è soffermato il Comitato ristretto è quello che riguarda la compatibilità dell'iscrizione al fondo con l'assicurazione generale obbligatoria.

In proposito l'articolo 5, che detta norme riguardanti i soggetti all'obbligo dell'iscrizione, stabilisce al comma quinto tale compatibilità; la stessa è dichiarata anche dalla vigente normativa, la quale però afferma che alla data di decorrenza della pensione a carico del fondo, si revoca l'obbligatoria già liquidata e la sostituisce con una suppletiva in aggiunta a quella del fondo.

Ma questo articolo è importante perché vuole eliminare, con l'ultimo comma, le già citate contrastanti interpretazioni che nel corso dei tempi scaturirono circa l'obbligatorietà della assicurazione nei confronti dei sacerdoti che esercitano uffici nell'interno dell'ordinamento canonico; esso dice infatti tassativamente che tali sacerdoti sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Ricordo che le leggi n. 579 e n. 580 del 5 luglio 1961 ovviarono, con l'istituzione di appositi fondi, al grave inconveniente dell'esclusione di numerosi sacerdoti da ogni tutela previdenziale, senza però eliminare le contrastanti interpretazioni di cui sopra ho detto.

L'INPS, pur sforzandosi di fare per il meglio, non aveva elementi sufficienti per una scelta sicura; con propria circolare n. 21 C e V/147 del 6 ottobre 1961 diramata alle proprie sedi ed agli ispettori compartimentali, dettò comunque delle norme che, tra l'altro, escludevano dall'assicurazione generale obbligatoria i sacerdoti secolari operanti all'interno dell'ordinamento ecclesiastico oggetto del Concordato; però dopo il mutato indirizzo della Corte di cassazione, che si pronunciò più volte nel senso di ritenere « negoziabile » l'attività di culto (vedi tra l'altro la sentenza del 9 aprile 1965, n. 617), lo stesso INPS emanò un'altra circolare la n. 247 C e V/189 del 3 ottobre 1970, con cui rivedeva in senso opposto il suo passato atteggiamento. Tale circolare venne però messa in applicazione solo qua e là, per le difficoltà di carattere pratico obiettivamente esistenti; ciò non toglie che il nuovo indirizzo della Corte di cassazione appare il frutto di una evoluzione sotto tanti aspetti positiva che è difficile misconoscere; e per lo meno dubbie appaiono le argomentazioni con cui la relazione che accompagna il

disegno di legge cerca di spiegare il perché dell'inclusione nell'articolo 5 del citato ultimo comma.

Il ragionamento potrebbe proseguire (risalendo anche al regolamento del 28 agosto 1924, n. 1422, che ha fatto seguito al decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, sulla obbligatorietà dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia per tutti i lavoratori dipendenti) arrivando a possibili conclusioni che rischierebbero di far sorgere problemi ancora più vasti, di difficile soluzione; e ciò, allo stato attuale delle cose, non appare opportuno fare.

È per tale motivo, ed in considerazione della posizione governativa in materia di riforma previdenziale generale, che, anche in merito al discusso ultimo comma dell'articolo 5, il Comitato ristretto, prima diviso sul da farsi, si è orientato nel senso di mantenerlo, aggiungendo, però, una norma che garantisca, in via transitoria, la continuazione dell'iscrizione a favore di coloro che già siano stati ammessi all'assicurazione generale obbligatoria; si desidererebbe, però, che, in questa sede, il rappresentante del Governo si esprimesse, in relazione al predetto orientamento, in modo da tranquillizzare chi, come il sottoscritto, era appunto perplesso sull'atteggiamento da assumere.

Proseguendo nella mia illustrazione del testo qui presentato, non mi pare di dovermi soffermare sulle modifiche proposte agli articoli 8 e 12, di per sé chiari.

Merita invece di soffermarsi sulla nuova formulazione dell'articolo 15, che adegua lo ammontare dei minimi di pensione di vecchiaia al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria per gli ultra sessantacinquenni; mantiene la pensione di invalidità a lire 455 mila — come misura minima, prevedendo anche per essa l'aggiunta di lire 18.200 — per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo; sopprime, sia per la pensione di vecchiaia sia per quella di invalidità, il tetto di lire 780 mila annue; adegua anche la pensione ai superstiti ai minimi previsti dall'assicurazione generale obbligatoria.

Circa la perequazione automatica delle pensioni, oltre a quella prevista dall'articolo 20 dell'originario testo governativo, si è provveduto, con l'aggiunta di apposito comma a tale articolo, anche per quella derivante da aumenti dei minimi dell'assicurazione generale obbligatoria per gli ultra sessantacinquenni che dovessero intervenire da appositi provvedimenti legislativi.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

Una modifica conseguente al nuovo testo dell'articolo 15 è quella apportata all'articolo 16.

Circa l'articolo 18, penultimo comma, si precisa, anche se sembra cosa ovvia tanto da non avere provveduto a modifica, che la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, eventualmente revocata e trasformata in supplemento, da ripristinare alla data di entrata in vigore della legge, va ripristinata con la percentuale di maggiorazione prevista dall'articolo 3 della legge n. 267 del 30 giugno 1972, riferita alla pensione originaria.

Passando infine alle norme transitorie, ricordo che sono stati estesi i benefici anche ai sacerdoti provvisti di congrua; si è disposto, altresì, a favore dei sacerdoti eventualmente trasferiti fuori del territorio nazionale o entrati a far parte di un ordine religioso, senza essersi avvalsi dell'iscrizione al fondo o della prosecuzione volontaria.

La disposizione, naturalmente, vale anche per coloro che non hanno potuto iscriversi perché trasferiti fuori del territorio nazionale prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961. Cade la tabella allegata al disegno di legge governativo, in relazione alla estensione della previdenza assicurativa ai superstiti, per cui vale la tabella *D*) allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.

Sono state apportate alcune modifiche di carattere più che altro formale, accolte dal Comitato ristretto in occasione dell'incontro con i rappresentanti della confederazione delle Chiese evangeliche in Italia, avvenuto il 28 febbraio 1973; e sono state apportate alcune correzioni di carattere terminologico, riguardanti i ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

Aggiungo che, su indicazione della Commissione bilancio, il contributo dello Stato, che era stato previsto in 2 miliardi e 120 milioni, è stato portato a 4 miliardi e 120 milioni. Le indicazioni relative alla copertura della spesa per i vari anni sono contenute nell'articolo 22 del testo elaborato dal Comitato ristretto. Con le modifiche apportate alla copertura della spesa, e con le disponibilità offerte dal Governo, si è potuto appunto risolvere il problema dell'estensione della pensione ai superstiti anche al clero secolare.

Concludendo, nella speranza che il provvedimento in parola possa presto diventare legge, a tranquillità almeno della maggioranza della categoria interessata, la quale si trova effettivamente in condizioni di estremo bi-

sogno, porgo i più vivi ringraziamenti ai colleghi del Comitato ristretto e a quanti altri hanno collaborato per rendere possibilmente migliore il provvedimento stesso, anche se esso resta ancora inadeguato per quanto riguarda la misura delle pensioni, sia pure così rivalutate.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**NOBERASCO.** Il nostro gruppo comunista è stato incerto circa la sede di discussione del presente disegno di legge: se fosse cioè più opportuno discuterlo presso la nostra Commissione, in sede legislativa, o in Assemblea: e la ragione di questa nostra perplessità sta nella particolare importanza che noi attribuiamo al provvedimento medesimo. È certo che anche in Commissione si discutono importanti progetti di legge, ma il nostro desiderio di una discussione in Assemblea si ricollegava a certi precedenti di discussioni ivi avvenute in una fase politica particolare e con una particolare atteggiamento da parte del Governo e del gruppo della democrazia cristiana di allora, quando si giunse all'approvazione delle due leggi (delle quali il disegno di legge al nostro esame prevede l'abrogazione) istitutive dei due fondi, uno per il clero cattolico ed uno per i ministri di culto di confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Il fatto non è stato casuale, e ha portato allora a una discussione che ha investito questioni di principio di notevole rilievo. Devo ad esempio ricordare che fu l'onorevole Ferri a sollevare in Assemblea la questione relativa alla legittimità costituzionale della costituzione dei due fondi.

Noi diamo rilevanza alla questione in ordine ad alcune impostazioni di carattere più generale, sia per quanto riguarda l'attività cui i lavoratori oggetto del fondo per la previdenza del clero assolvono, sia per quanto concerne i criteri più generali della previdenza.

Ecco quindi le ragioni delle premesse che noi, da un lato, vogliamo porre nell'affrontare questa discussione, mentre, dall'altro, desideriamo dire che abbiamo acceduto alla richiesta di una discussione in Commissione poiché eravamo preoccupati del fatto che qualcuno potesse pensare che da parte nostra vi fosse un atteggiamento dilatorio o di strumentalizzazione in senso inverso, data anche la delicatezza della categoria alla quale noi ci rivolgiamo.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

Ecco perché riteniamo che alcune questioni — e ne chiediamo anticipatamente scusa ai colleghi — devono essere in questa sede riprese, affinché risulti molto chiaro l'atteggiamento del gruppo comunista, e sia anche molto chiaro, più in generale, il pensiero dei comunisti italiani in ordine alle questioni che stanno a monte dei problemi che vengono affrontati nel disegno di legge n. 778.

Sono da tempo superate, nel movimento operaio, certe posizioni subalterne a un certo atteggiamento della borghesia italiana, tra l'altro limitato e che aveva portato a posizioni di anticlericalismo a volte, molto miope: anche se non vi è dubbio che la questione romana per l'Italia ha appesantito quello che, per la Francia o per la stessa Germania, invece è stato un processo di riunificazione nazionale che ha potuto seguire vie diverse e non ha trovato nella componente religiosa l'ostacolo che si è registrato nel nostro paese.

Non vi è dubbio che il movimento operaio italiano, che è stato nella fase della lotta per l'unità italiana non protagonista ma forza subalterna, è stato inquinato, in un certo senso, da posizioni di anticlericalismo che hanno potuto anche sconfinare in posizioni di anti-religiosità estranea all'ideologia del partito della classe operaia.

E ci dispiace che proprio da parte della borghesia, attraverso il partito che oggi ne interpreta meglio le aspirazioni, si sia continuato a cercare di dipingere il movimento operaio con tinte diverse da quelle che gli sono proprie. Non possiamo infatti pensare che non sia conosciuta l'elaborazione di Gramsci in ordine alla questione vaticana e quindi anche alla questione religiosa nel nostro paese. Non possiamo pensare che non si conoscano le nostre posizioni concrete nel corso di tutta la lotta di Liberazione e successivamente ad essa. Ma è chiaro che, quando la classe operaia italiana si rende conto della indispensabilità, per la realizzazione di un processo di avanzata nel nostro paese di quegli ideali sociali di cui è portatrice, dell'intesa con altri strati che sono influenzati dalla religione cattolica e dalla organizzazione della Chiesa cattolica, il problema di un rapporto tra il movimento operaio ed organizzazioni cattoliche diventa una questione politica che deve essere risolta dalla classe operaia. Altrimenti non sarebbe possibile dare soluzione a quei problemi di miglioramento sociale ai quali gli operai ed i lavoratori in generale tendono, qualunque sia la loro fede religiosa.

Ora, desidero ricordare — a parte i problemi che Gramsci ci ha indicato — alcune posizioni precise che il partito comunista italiano ha assunto nel 1944, perché ad esse non ci si è richiamati per una polemica seria nel periodo in cui si è portato nuovamente il nostro paese verso una divisione fra i lavoratori. Il nostro partito affermò di riconoscere ciò che i cattolici rappresentavano nel paese, il contributo che essi davano in tutti i campi della vita italiana, la loro partecipazione alla lotta di liberazione ed il sacrificio dei loro martiri.

Questa è la posizione da cui siamo partiti nella lotta generale di resistenza contro il fascismo e successivamente nella lotta per la Liberazione del paese. Ebbene, quale è stata la risposta a partire dal 1947? Vedo alcuni colleghi sorridere. Mi affretto allora ad avvertirli che sto facendo queste premesse non già per perdere tempo ma perché non si pensi ad una nostra presa di posizione dell'ultima ora, strumentale. La nostra è una vecchia posizione; mentre la scomunica del 1948 è qualcosa che ciascuno qui desidererebbe dimenticare.

Siamo giunti ad un atteggiamento della gerarchia ecclesiastica nei confronti del movimento operaio che partiva da una posizione errata. Si sono forzate alcune elaborazioni perché certe forze politiche potessero diventare o restare *instrumentum regni* per determinate soluzioni, diverse da quelle che anche i lavoratori cattolici si erano impegnati a realizzare con la sottoscrizione della carta costituzionale del nostro paese. E se in Italia non si è giunti a quella rottura che talune forze economiche volevano, subordinando addirittura la religione al raggiungimento dei loro scopi, bisogna dare atto di ciò all'azione svolta dal nostro partito, non strumentalmente ma coerentemente con le nostre posizioni ed impostazioni.

Se poi (e non lo ricordo per fare polemica) nel 1947 si verificò una profonda differenza tra il nostro atteggiamento e quello dei socialisti a proposito dell'articolo 7 della Costituzione, ciò avvenne perché taluni aspetti particolari avrebbero potuto essere trattati in modo diverso. Alcuni pensavano che occorreva prima la revisione delle clausole del Concordato e poi l'accordo con la Chiesa, mentre è chiaro che noi siamo più che disponibili alla revisione concordata bilaterale di determinati aspetti del Concordato, perché riteniamo che questa sia la prassi normale in un ordinamento democratico. Noi desideriamo ricordare tutto ciò perché siano poi chiare

anche le responsabilità di chi ha voluto determinate conseguenze e quelle di chi tuttora insiste su certi atteggiamenti.

Sul numero 11 de *La discussione* si può leggere un articolo del suo condirettore sul quale si prende atto di quella che, secondo lui, è stata una nostra evoluzione (si vede che egli non si è dato carico di considerare le nostre posizioni precedenti); leggo solo un brano di questo articolo: « In altre parole la marcia di avvicinamento al pluralismo democratico, che si potrebbe con qualche sforzo riconoscere nelle posizioni teoriche del PCI, si arresta di fronte al partito della democrazia cristiana, che si ritrova, rispetto al partito comunista, così come si veniva a trovare la Cina la quale pur essendo il più grande paese del mondo, tuttavia non esisteva ». Si cerca cioè, in questo modo, di difendere un certo unilateralismo, certe posizioni che sono di chiusura, che non sono certo le nostre, bensì le vostre. Constatiamo però con piacere che vi sono delle differenziazioni, perché bisogna finirla con una visione dell'avversario volutamente diversa da quella che è.

PEZZATI. Abbiamo imparato da voi.

NOBERASCO. Allora credo che non abbiate imparato come si deve. Lei sa che vi è un detto famoso — che si riferisce non a noi ma ad un determinato ordine religioso — che ci dimostra come si possa dire una cosa e pensarne un'altra.

Io credo che tutti voi conosciate quanto da noi affermato nella nota dichiarazione programmatica in cui diciamo che la coscienza religiosa è un elemento di stimolo perché possano essere raggiunti determinati obiettivi di maggiore giustizia ed uguaglianza sociale, cioè di progresso in direzione di quegli ideali che rinnovano la società, e per i quali noi ci battiamo. E ho voluto fare questa premessa per dirvi che forse queste questioni, nel 1961, quando si discusse dei due fondi, non sono state adeguatamente approfondite, perché emergesse chiaro un concetto: che cioè noi allora sostenemmo — e lo sosteniamo anche adesso — che vi sono altri problemi da risolvere, e forse allora, prendendo spunto dalla situazione particolare, sostenevamo la indispensabilità di una priorità di soluzioni di quei problemi previdenziali, rispetto a questo che avrebbe potuto anche attendere. Abbiamo però sin dall'inizio detto con molta chiarezza che siamo più che aperti all'esame del presente problema, che il Governo attuale

ripete dal precedente, e disponibili a soluzioni anche più avanzate di quelle proposte dal disegno di legge n. 778.

Alcune questioni affrontate dal provvedimento di legge le abbiamo risolte secondo determinati criteri di socialità, e si è dimostrato, sotto questo aspetto, positivo il confronto che abbiamo avuto in sede di Comitato ristretto, in quanto ha portato ad un miglioramento del testo.

Tra il testo originario del disegno di legge e quello elaborato dal Comitato ristretto esiste una netta differenza qualitativa. Il primo miglioramento è consistito nel superamento della distinzione tra i due fondi — quello per i sacerdoti cattolici e quello per i ministri di culto diverso da quello cattolico — che era assurda ed anticostituzionale. Ed io ricordo che quando a suo tempo sollevammo un'eccezione di incostituzionalità, l'onorevole Lucifredi ci rispose chiedendoci — in maniera secondo me non pertinente — se noi consideravamo non costituzionale l'esistenza di un'INPS che provvedesse per i lavoratori dipendenti.

Io credo che non si tratta di una questione di costituzionalità o meno: si è verificato un determinato accordo fra i lavoratori, che è giunto a quelle forme che hanno poi consentito la costituzione dell'INPS: ma possiamo anche andare a vedere — e lo faremo — quali siano i precedenti che hanno spinto i lavoratori, persino durante il periodo fascista, a trovare forme di previdenza e di assicurazione contro la vecchiaia che precedentemente non avevano avuto, e che invece già avevano prima i dipendenti pubblici. Ora non vi è dubbio che questa era una profonda ingiustizia, ma non credo che a questo proposito possiamo invocare il diritto costituzionale, anche se dobbiamo tendere ad una forma di previdenza valida per tutti.

Quella risposta non fu pertinente, perché ci troviamo qui di fronte a dei lavoratori: e credo che questo termine, preso nell'accezione accolta dalla carta costituzionale, possa non urtare la suscettibilità di alcuno. In precedenti sedute qualche collega si è adontato perché noi abbiamo usato questo termine nei confronti di persone che sono lavoratori, anche se di una particolare categoria, mentre noi non intendevamo dare ad esso alcun senso di diminuzione o di offesa. Del resto, il termine « lavoratore » indica colui che svolge un'attività, qualunque essa sia, e con ciò si stabilisce con estrema chiarezza che chi vi-  
vesse di reddito e non lavorasse non ha di-

ritto a godere della pensione. Per noi l'attività è sia quella pertinente alla sfera spirituale che quella più propriamente professionale, tecnica, d'insegnamento, e così via. Il lavoro svolto da un ministro di culto non può comportare per il legislatore una differenziazione. Non si doveva dunque decidere per due diversi fondi, uno per i sacerdoti cattolici ed uno per i ministri di culti diversi da quello cattolico, in quanto si tratta del medesimo oggetto, e bisogna concretamente manifestare il più assoluto rispetto per tutte le confessioni religiose, anche se in Italia quella numericamente prevalente è la cattolica.

Una questione che ha molto tormentato gli esponenti della democrazia cristiana in sede di Comitato ristretto — questione che secondo noi doveva essere risolta sul piano concreto — è quella relativa alla rilevanza, da un punto di vista giuridico, da riconoscere all'attività svolta dai sacerdoti e dai ministri di culto diverso da quello cattolico. Con le leggi n. 579 e 580 del 1961, nonché con il presente disegno di legge, noi affermiamo che si tratta di una attività pensionabile, e dicendo questo veniamo a riconoscere che essa è un'attività originata da un rapporto negoziabile. È una posizione che — come ricordava il relatore — ha la prevalenza, in base alla nota sentenza della Corte di cassazione del 9 aprile 1965, n. 617, con la quale si afferma appunto che l'attività di culto è chiaramente configurabile come attività negoziabile.

D'altra parte, è chiaro che con il disegno di legge n. 778 si fa una scelta nel senso della negoziabilità, tenendo presente quanto l'articolo 7 propone in ordine al pagamento dei contributi.

Si afferma che, per i sacerdoti fruanti di congrua, al versamento provvedono gli organi che corrispondono la congrua, tramite trattenuta. Pertanto, è vero che il sacerdote ha un debito verso il Fondo di previdenza, ma il versamento avviene tramite trattenuta sulla congrua, che ha una sua fisionomia giuridica abbastanza precisa. Credo che debba essere ancor più posto in rilievo quanto è disposto all'articolo 7 a proposito dell'iscritto moroso, e cioè che in caso di mancato versamento da parte dell'iscritto prima di adire l'autorità giudiziaria per la ripetizione delle quote dovute al fondo di previdenza ci si deve rivolgere alla curia o all'organo esecutivo della confessione religiosa diversa da quella cattolica e cioè ad un *quid superior* rispetto al debitore. Anche per questo elemento si deve propendere per la negoziabilità dell'attività. Tuttavia, credo che la questione non debba

essere considerata tanto sotto questo profilo quanto piuttosto sotto un aspetto più concreto. Si tratta, come ho detto, di lavoratori ed a nostro avviso l'articolo 38 deve essere chiaramente comprensivo di coloro che svolgono attività nella sfera dello spirituale.

Ella, onorevole Presidente, ha dato una corretta interpretazione del nostro regolamento, quando ha respinto l'abbinamento del disegno di legge con le proposte di legge Boffardi Ines nn. 661 e 662. A me sembra che con tali proposte di legge si andrebbe troppo al di là di una interpretazione per cui la previdenza dovrebbe essere estesa anche a quella parte del clero regolare che assolve alle stesse funzioni del clero secolare.

Mi sembra che quanto l'onorevole Monti ha esposto nella sua relazione non trovi più giustificazione alla luce del testo che è ora al nostro esame. L'onorevole Monti ha detto di non capire perché è rimasto intatto l'ultimo comma dell'articolo 5. Ebbene, è chiaro che noi intendiamo dare una regolamentazione al fondo di previdenza per il clero proprio rispetto a quelle attività che esso svolge nei confronti dei fedeli. Capisco che i confini sono estremamente labili, però ritengo che, se ci dovessero spingere oltre, difficilmente potremmo approvare il disegno di legge nel testo attualmente in discussione, che invece ha avuto il pieno appoggio di esponenti della chiesa evangelica e del clero secolare.

D'altra parte, ci siamo orientati, nell'elaborare questo testo, secondo i principi stabiliti dall'articolo 38 della Costituzione, poiché abbiamo ritenuta opportuna l'armonizzazione della disciplina in esame con i criteri informativi dell'assicurazione generale obbligatoria: e non perché i trattamenti attualmente previsti da quest'ultima siano soddisfacenti, ma perché occorre andare verso una uniformità di principi.

Ricordo ai colleghi che il gruppo comunista si è battuto a lungo sulla questione dell'età pensionabile degli appartenenti al clero, sostenendo che essa va fissata a 65 anni anziché ai 70, argomentando la nostra posizione con il fatto che i nostri avversari avrebbero voluto estendere il limite da essi proposto a tutti gli altri lavoratori. Prendiamo atto che adesso i partiti di Governo hanno inteso ridurre l'età pensionabile secondo quella che fu la nostra richiesta nel 1961. Però, per quanto riguarda l'articolo 11, ci riserviamo di proporre una modifica, senza tuttavia voler pregiudicare le pensioni attualmente corrisposte.

Inoltre la cosa si riflette anche per quanto riguarda l'aumento di 18 mila lire per ogni anno di contribuzione: certo non è nulla, non ne faccio una questione quantitativa, ma le 18 mila lire annue in più per ogni anno di maggiore contribuzione scattano dopo il decimo anno, ed invece dovrebbero scattare dopo 15 anni. Per quanto riguarda invece la invalidità, abbiamo operato un'equiparazione, prevedendo cinque anni di iscrizione e cinque anni di contribuzione.

Ma voglio soprattutto richiamare la vostra attenzione sulla questione dei minimi. Abbiamo notato che, in sede di discussione del provvedimento in sede referente, voi avete abbozzato qualche risolino, perché portavamo il minimo a 35 mila lire, e chiedevamo — e ancora chiediamo — questo in coerenza con le richieste generali che avanziamo. Adesso comprendiamo che, dal momento che la maggioranza ha stabilito 32 mila lire per l'assicurazione generale obbligatoria, anche in questo caso fissiamo il minimo a 32 mila lire, che però viene ancorato, assieme all'andamento della pensione per i sacerdoti, all'andamento generale che assumerà l'assicurazione generale obbligatoria. Voglio però sottolineare che quel minimo è stato portato a quella cifra grazie al nostro intervento e alla nostra insistenza, ed io non vorrei che qualcuno si stupisse di questo: noi desideriamo una coerenza ai principi generali stabiliti con l'assicurazione generale obbligatoria, cercando di estenderli per tendere all'obiettivo della generalizzazione.

Un'altra questione sulla quale noi abbiamo mantenuto determinate riserve è quella dell'adeguamento automatico: a questo proposito presenteremo un emendamento, affinché sia il minimo sia la pensione erogata vengano riferiti alla dinamica salariale, di cui la scala mobile è solo un aspetto.

Abbiamo già sottolineato l'esigenza di una discussione in Commissione sulla trattativa in corso che interessa la categoria più importante del nostro paese, e cioè quella dei metalmeccanici; e noi ci auguriamo che sia possibile, quanto prima, giungere a dei risultati positivi, nell'interesse generale. Mi pare però, in particolare, che ci si trova qui di fronte a degli atteggiamenti di caparbietà, che hanno solo un significato di natura politica, gli stessi che hanno portato al tentativo di isolare la categoria dei metalmeccanici dalle altre, per le quali già si sono stipulati i contratti e si sono accettate determinate impostazioni che invece non si vogliono accettare per quanto riguarda questa categoria. E sto facendo questi

riferimenti per dire che il Governo si è indubbiamente indebolito, quando non ha voluto accettare la nostra impostazione, e quando il ministro del lavoro è venuto a dirci che fa opera di mediazione: ma è ministro del lavoro e non dell'industria, ed assume delle posizioni. Ed in base all'atteggiamento da esso adottato chi può nasconderci il sospetto che il Governo non abbia interesse a che la dinamica salariale abbia un determinato ritmo? Si potrebbe infatti imprimere un diverso andamento a tutta la dinamica attualmente in atto

Ma la questione più delicata — ritornando al merito del disegno di legge in discussione — che ci ha impegnato in sede di Comitato ristretto, risolvendosi per fortuna positivamente, è stata quella inerente all'insorgenza di un possibile equivoco circa il fatto che per noi si trattasse di intervenire in questioni interne di diritto canonico. È certo che non è così, ma noi non possiamo prescindere dal fatto che siamo legislatori italiani, ed abbiamo di fronte la disciplina di un diritto nei confronti del quale non possiamo operare differenziazioni. Anzi, devo riconoscere che nel disegno di legge non si intendeva introdurre una differenziazione discriminatoria, ma solo partire da una reale situazione di fatto: che cioè il prete cattolico non è sposato, mentre il ministro di culto non cattolico è sposato, e quindi ha famiglia e figli. Ci siamo poi trovati di fronte alla difficoltà rappresentata dal fatto che da una simile constatazione sarebbe derivata l'esigenza di un trattamento diverso sia nella contribuzione sia nell'erogazione agli iscritti: difficoltà per la quale siamo però riusciti a trovare una soluzione.

Sappiamo benissimo che all'interno dell'ordinamento delle chiese la questione è discussa, e non voglio qui soffermarmi a ricordare le diverse posizioni. Però ci sembra che la soluzione di unificare il contributo e di stabilire per tutti la reversibilità, che andrà a vantaggio degli aventi diritto, sia soddisfacente e corrispondente ai principi stabiliti dall'articolo 38 della Costituzione, che abbiamo inteso tener sempre presenti.

Abbiamo anche detto che non facevamo una questione di contributo da parte dello Stato, anche se abbiamo chiesto sempre per i fondi degli autonomi che l'integrazione statale fosse maggiore: e ciò non perché riteniamo che le casse dello Stato siano una specie di « pozzo di San Patrizio », ma perché siamo in questo coerenti alla nostra richiesta di una fiscalizzazione non tesa ad elevare gli oneri

sui datori di lavoro, ma fatta in modo da risultare di ordine generale, nei confronti di un sistema di sicurezza sociale che garantisca a tutti i lavoratori un adeguato trattamento di quiescenza. È per questo che, anche per quanto riguarda il clero, abbiamo sostenuto l'adeguamento del fondo, affinché non potessero esservi più possibilità di trattamento diverso, che non potevano, a nostro avviso, trovare accoglimento nella nostra opera di legislatori. Siamo quindi soddisfatti della soluzione cui si è pervenuti.

Concludo ricordando che a proposito della questione della proposta di legge a favore dei perseguitati politici, noi abbiamo chiesto un certo abbinamento che ci sembra giusto, in quanto si tratta di persone che, nella fase determinante di lotta affrontata dalle classi italiane, sono state licenziate dalle fabbriche e non hanno quindi avuto la possibilità, in quel periodo, di garantirsi una loro posizione assicurativa. Vogliamo dare a questi lavoratori, senza alcun condizionamento ed agganciamento, quel che è giusto dar loro. Noi vogliamo che sia applicato fino in fondo l'articolo 38 della Costituzione; per questo noi chiediamo che il Governo mantenga le promesse che il ministro del lavoro ha fatto in questa sede qualche mese fa in ordine non solo alla questione dei minimi e della scala mobile ma a tutta la questione delle pensioni.

TASSI. Quando la politica entra nell'attività legislativa, essa porta ad una facilità di polemica e quindi ad un allontanamento dal punto focale dell'oggetto dell'esame.

Devo prendere atto che la religione non è più considerata dai comunisti come l'oppio dei popoli. Sono sconfessate le uccisioni degli 11.700 sacerdoti e dei 77 vescovi durante la guerra civile spagnola. Il materialismo non è più ateo. Il cardinale Mindzenty ha vissuto nella massima libertà di azione nella legazione americana a Budapest dal 1956 fino a qualche tempo fa. L'imposizione fiscale è uguale per tutti, tant'è che le chiese pagano in base ai metri cubi che occupano nei paesi d'oltre cortina. Quanto poi all'accusa che da parte degli altri partiti politici si voglia dipingere l'avversario diversamente da quello che è, ritengo che anche i comunisti si siano dipinti diversamente da come la storia ci ha mostrato fino ad oggi. Voglio ricordare qualche periodo storico.

GRAMEGNA. Ricordi piuttosto qualche altro periodo storico.

TASSI. Allora posso ricordare gli oltre 300 sacerdoti trucidati dopo il 25 aprile 1945 e quindi certamente non dai « cattivi » che erano stati eliminati per la vittoria della Resistenza.

Ora, non si possono lasciar passare certe affermazioni di principio proprio perché vorrebbero introdurre qualcosa di più e di diverso da quello che la realtà sociale, ma soprattutto la realtà ideale, comporta.

Quando si afferma che il ministro di culto ha diritto a percepire la pensione in base all'articolo 38 della Costituzione come tutti i lavoratori, una volta di più si dimentica che tale articolo si rivolge non ai lavoratori ma ai cittadini. Tutte le volte che rileggo il testo della Costituzione, io, che per tanti anni sono stati un critico di essa, mi rendo conto che è stata elaborata con una intelligenza veramente superiore e con una sensibilità eccezionale. Tant'è che essa, la quale è nata in un periodo così grave e così disastroso e disastroso, si eleva ed eleva coloro che l'hanno elaborata al di sopra del tempo. Nella Costituzione non vi è una sola parola di divisione o di discriminazione. Gli accenni discriminatori e divisori degli animi degli italiani sono mantenuti in una piccola parte: quella delle norme transitorie e finali cioè già bollate nella loro temporaneità dagli stessi costituenti. Per questo motivo è molto interessante che noi, ogni volta che intendiamo rifarci alla Costituzione, andiamo a leggerla proprio perché dalla sua lettera abbiamo la riprova che gli angoli si smussano proprio alla fonte.

Ecco perché l'articolo 38 supera la questione del lavoratore e del non lavoratore ed esclude così che si polemizzi sul termine di lavoratore applicate al sacerdote.

NOBÈRASCO. Legga il secondo comma dell'articolo 38.

TASSI. Non è che il sacerdote si senta sminuito ed offeso se lo si chiama lavoratore, ma gli è che si esprime un concetto diverso. Lavoratore è colui che partecipa al processo produttivo, cioè ad un qualcosa di materiale in cui esiste tanto l'attività materiale in senso stretto quanto l'attività intellettuale, che ovviamente noi deputati del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sosteniamo essere una parte altrettanto importante e necessaria del processo del lavoro. Se dunque noi consideriamo lavoratore colui che produce qualche cosa, non possiamo considerare tale colui il quale assicura una assistenza spirituale come ministro di culto, perché questa è

una missione che esorbita qualitativamente dal processo che porta alla considerazione della figura del lavoratore.

Per quanto riguarda la parte dispositiva di questo disegno di legge, devo dare atto del contributo offerto da tutti i gruppi in sede di Comitato ristretto e in particolar modo dall'onorevole Noberasco che, intervenendo anche in sede di discussione generale, ha dato un valido contributo in materia previdenziale ed assicurativa. In questo modo al disegno di legge sono stati apportati notevoli miglioramenti.

Voglio ricordare la soluzione di un problema molto importante, e cioè quello dei familiari dei preti cattolici che assistono per tutta la loro vita i sacerdoti. Dopo aver discusso a lungo, abbiamo trovato il modo di dare a tutti un certo riconoscimento.

Sono favorevole al fatto che si sia evitato di estendere la pensione di reversibilità all'eventuale famiglia del sacerdote, perché la Costituzione ci impone una soluzione del genere. Infatti l'articolo 7, quando stabilisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, ha il significato che lo Stato italiano attraverso la Costituzione si è autoimposto una limitazione in ordine all'estensione del diritto canonico sul territorio nazionale. Proprio attraverso questo articolo si è voluto richiamare genericamente lo spirito dei Patti Lateranensi che hanno riportato la pace religiosa in Italia e che fino al momento della Costituzione avevano dato un'ottima prova di se stessi.

Io ritengo che si dovrebbe apportare qualche modifica ai nn. 3 e 4 dell'articolo 4 relativo alla composizione del comitato di vigilanza, in quanto non mi sembra che rispetti molto la situazione numerica degli interessati al provvedimento. Infatti, se non erro, i ministri di culto cattolici sono oltre trentamila, mentre quelli acattolici, come si diceva prima, ed ora ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, sono non più di trecento.

Comunque discuteremo degli emendamenti tendenti a migliorare la gestione del fondo in un secondo momento e con quello spirito di collaborazione che si ha in Commissione, in cui la politica perde fortunatamente quegli accenti polemici che molto spesso sono più dannosi che non forieri di buoni risultati per tutti.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (1029).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ».

L'onorevole Mazzola ha facoltà di svolgere la relazione.

**MAZZOLA, Relatore.** Il disegno di legge n. 1029, che ho il compito di illustrare, disciplina in modo organico la previdenza e l'assistenza sanitaria ai giocatori di calcio ed agli allenatori delle squadre di calcio che esercitano tale attività in modo esclusivo, e cioè quelli delle squadre militanti nei campionati nazionali di serie *A*, *B* e *C*. Si tratta, indubbiamente, di una categoria di persone che, per una somma di ragioni, non hanno finora potuto usufruire di quella assistenza pensionistica e sanitaria che costituisce un fondamentale diritto del mondo del lavoro al quale queste persone indiscutibilmente appartengono.

Penso infatti, di poter affermare, al di là della facile polemica che potrebbe essere fatta nei confronti di coloro fra questi giocatori che guadagnano somme tali da consentire loro la possibilità di organizzarsi autonomamente una assistenza ed una forma assicurativa per il futuro, che la grande maggioranza dei soggetti nei confronti dei quali sarà operante la presente legge non può essere considerata in modo diverso da quello con il quale, giustamente e doverosamente in uno Stato democratico e civile, si guarda e si opera nei confronti dei lavoratori.

Se, infatti, prescindiamo dagli « assi », i campioni i cui nomi sono presenti a tutti noi ma che non superano certamente un numero ristretto, gli altri, la grande maggioranza dei giocatori, soprattutto di serie *B* e *C*, non raggiungono certo stipendi e premi tali da consentire loro di potersi autonomamente organizzare un futuro che dia a loro stessi ed alle loro famiglie un minimo di garanzia economica e di tranquillità. A ciò si aggiungano le considerazioni relative all'inesorabile legge dell'età e del logorio fisico che, ponendo rapidamente fine alle carriere, relega queste per-

sone nell'oblio non consentendo loro un facile inserimento nella società civile a livello di lavoro, sempre salvo i casi dei cosiddetti « assi », e determinando, come talvolta è successo, e le cronache giornalistiche ne fanno fede, anche dei casi dolorosi di vera e propria indigenza.

Ma al di là di tutte queste considerazioni, che io ho fatto più per doveroso impegno di relatore che per una esigenza di informazione, dato che sono cose a voi tutti ben note, rimane e deve valere il principio fondamentale ed ormai generalizzato, anche per le categorie più elevate dell'impiego dipendente, dell'obbligo dell'assicurazione sanitaria e previdenziale.

Questo principio fondamentale, che scaturisce direttamente dal dettato costituzionale e dal concetto di Stato che da esso discende, è quello che ha determinato il ministro del lavoro a presentare il disegno di legge che oggi è sottoposto al nostro esame. Questo disegno di legge è stato discusso con l'associazione dei calciatori ed è il frutto di un incontro fra la volontà dei medesimi e quella del Governo: a questo proposito, anzi, mi pare doveroso sottolineare come, per una giusta solidarietà di categoria, siano stati proprio i più fortunati fra i giocatori, gli « assi », e cioè quelli per i quali l'attuale sistema che non prevede pensione né assistenza sanitaria poteva ancora essere accettato, a farsi promotori dell'esigenza di un nuovo sistema, agendo in modo deciso nella rivendicazione e prospettando un meccanismo che è indubbiamente perequativo, favorisce coloro che meno guadagnano nei confronti di quelli che godono di un trattamento economico più privilegiato e, cosa di non poco conto, non costa al pubblico erario.

Ciò detto e venendo al dettaglio della legge, di fronte alla scelta fra l'istituzione di un nuovo ente previdenziale e l'inquadramento nell'ambito del sistema vigente, e quindi nell'ambito della gestione di un ente esistente, il ministro proponente ha ritenuto opportuno scegliere la seconda soluzione in aderenza all'indirizzo, ormai dominante, dell'unificazione delle gestioni previdenziali, per eliminare enti di gestione e differenti trattamenti per posizioni identiche e per assicurare una uniformità di assistenza sanitaria.

Mi pare di poter affermare che tale scelta è giusta ed apprezzabile, e pertanto ad essa pienamente aderisco. Così pure si presenta logica la scelta dell'ENPALS, nell'ambito degli enti pubblici, come ente gestore. Si può infatti affermare che il calcio è divenuto uno sport con preponderante incidenza a livello

di spettacolo, il che giustamente legittima la collocazione nell'ambito dell'ENPALS dei soggetti di previdenza ed assistenza dei quali siamo chiamati ad occuparci con il presente disegno di legge.

È ovvio, però, che la differenza di età e di durata della professione fra le categorie già assistite dall'ENPALS e la categoria dei giocatori e degli allenatori di calcio consigliavano l'opportunità di una gestione autonoma del nuovo fondo che verrà a costituirsi con le contribuzioni dei datori di lavoro (le società calcistiche) e dei giocatori, fondo del quale evidentemente lo Stato è chiamato a garantire l'equità e l'imparzialità della gestione. Di qui, pertanto, la previsione, contenuta nel disegno di legge, del fondo autonomo di cui parleremo. Il disegno di legge proposto dal Governo consta di dieci articoli.

Il primo articolo individua i soggetti della tutela assistenziale e previdenziale: essi sono, come già detto, i giocatori e gli allenatori delle squadre di calcio che svolgono attività sportive nei campionati nazionali di serie A, B e C.

Questa precisazione deriva dalla esigenza di richiamare il concetto professionistico di tale attività sportiva o quantomeno della sua semiprofessionalità che si riferisce poi al campionato di serie C; concetto professionistico al quale corrisponde l'obbligo della remunerazione da parte dei datori di lavoro.

Il concetto di remunerazione sottostante alla classificazione dei giocatori ed allenatori di serie A, B e C trova la propria ragion d'essere nella sostanziale identificazione, ai fini assicurativo-previdenziali del provvedimento in esame dello *status* di giocatore o allenatore di calcio con quello di qualsiasi altro lavoratore autonomo o dipendente; il che determina, come conseguenza, il diritto alla previdenza e all'assistenza che, anche nel caso degli sportivi professionisti, deriva, come già ho accennato in precedenza, dal disposto dell'articolo 38, comma secondo, della Costituzione.

Il secondo comma dell'articolo 1 esclude, nei confronti della categoria dei calciatori e degli allenatori, l'applicabilità delle norme relative all'indennità economica di malattia ed alla pensione di invalidità specifica, norme che in applicazione della delega contenuta nell'articolo 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153, erano state introdotte nel sistema pensionistico dell'ENPALS a favore dei soli lavoratori dello spettacolo; pertanto, il secondo comma dell'articolo 1 determina il campo di applicazione del disegno di legge

sotto il profilo delle prestazioni che, ad eccezione di quanto detto sopra, sono le stesse per quantità e qualità che l'ENPALS riconosce ai lavoratori dello spettacolo.

Il quarto comma dell'articolo 1 rappresenta un puro richiamo ricettizio dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che istituiva appunto l'ENPALS, ed in base al quale, con decreto del Presidente della Repubblica, potrà essere esteso ad altri sportivi vincolati da contratto con società affiliate alle rispettive federazioni nazionali l'obbligo assicurativo previsto dal presente disegno di legge.

L'articolo 2 stabilisce che le assicurazioni nei confronti dei giocatori e degli allenatori di calcio vengono gestite dall'ENPALS, ma come fondo autonomo con bilancio separato. Questa distinzione, come ho già avuto modo di accennare, è resa necessaria dal fatto che, per i primi anni della gestione, e cioè fino a quando risulteranno costituite le condizioni di assicurazione e le contribuzioni occorrenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni, non si avranno i relativi oneri di gestione; pertanto la misura di finanziamento per la gestione previdenziale del fondo speciale si manterrà, almeno in questi primi anni, al di sotto di quella occorrente per la gestione previdenziale dell'ENPALS, che ha quasi raggiunto la cosiddetta situazione di regime.

L'articolo 3 colloca la categoria dei giocatori e degli allenatori di calcio al numero 22 dell'elenco contenuto nell'articolo 3 del già citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, modificato nell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388; con tale collocazione, viene ad essere stabilito che la categoria dei giocatori ed allenatori beneficerà delle modalità e delle condizioni previste per i lavoratori dello spettacolo, con rapporto di lavoro continuativo.

L'articolo 4 fissa la misura dei contributi per il finanziamento della assicurazione, la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie.

I contributi vengono calcolati nel complesso globale annuo e nei premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1 milione e 800 mila.

Essi sono ripartiti in modo progressivo nel tempo e cioè: 4,50 per cento fino al 30 giugno 1973; 7,20 per cento fino al 30 giugno 1974; 8,10 per cento fino al 30 giugno 1975; 9 per cento dal 1° luglio 1975 per quanto attiene

alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; 5,50 per cento per l'assicurazione contro le malattie, di cui lo 0,50 per cento per l'assistenza di malattia ai pensionati. I contributi di cui al punto a), e cioè quelli relativi alla pensione, sono per due terzi a carico dei datori di lavoro, e cioè delle società sportive, e per un terzo a carico degli assicurati, mentre quelli relativi al punto b) (assistenza malattia) sono a totale carico delle società sportive.

Gli ultimi due commi dell'articolo 4 prevedono la possibilità di revisione del massimale e delle aliquote contributive, in diminuzione o in aumento, per assicurare l'equilibrio economico della gestione; tale modifica dovrà essere apportata con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro del tesoro. Le aliquote per altro non potranno essere stabilite in misura maggiore a quelle vigenti per il settore dell'industria, per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti, e per quelle vigenti per l'INAM, per quanto attiene invece all'assicurazione contro le malattie.

L'articolo 5 prevede e regola la costituzione ed il funzionamento di un comitato di vigilanza del fondo speciale, presieduto dal Presidente dell'ENPALS e composto da rappresentanti dei ministeri del lavoro, del tesoro e della sanità, della Presidenza del Consiglio, delle società calcistiche (due), dei calciatori (due) e degli allenatori (uno).

I membri rappresentanti le categorie sono nominati con decreto del ministro del lavoro di concerto con la Presidenza del Consiglio ed il ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Per il funzionamento del comitato, del quale farà parte inoltre, con voto consultivo, il direttore generale dell'ENPALS, ed un funzionario dell'ente con funzioni di segretario, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, sull'ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. L'articolo 6 di detto decreto prevede, al secondo ed al terzo comma, le norme per la convocazione del comitato, e l'articolo 8 quelle per la redazione e la stesura dei verbali e le altre formalità relative alle sedute del comitato di vigilanza stesso.

All'articolo 6 del disegno di legge sono indicati i poteri del comitato di vigilanza, at-

traverso i quali si conferisce una concreta dimensione all'autonomia del fondo speciale della quale si è parlato in precedenza.

Con la norma di cui all'articolo 7 l'ENPALS deve compilare ogni anno un distinto rendiconto di esercizio relativo al fondo speciale, per accreditare al fondo stesso gli interessi maturati sulle disponibilità del fondo, ed addebitare ad esso le spese di amministrazione, nel modo stabilito dall'articolo 10 e che vedremo in appresso.

L'articolo 8 stabilisce che le funzioni di sindaci del fondo sono esplicitate dal collegio sindacale dell'ENPALS. Questa proposta, che potrebbe ad un primo esame apparire in contrasto con l'affermata autonomia del fondo speciale, è dettata da motivi di opportunità: infatti, pur nell'ambito della propria autonomia, l'attività del fondo speciale è bene non venga sottratta al controllo di natura più generale al quale è sottoposta tutta l'attività dell'ENPALS.

L'articolo 9, che è particolarmente interessante, prevede e regola la possibilità del riscatto delle attività pregresse per i giocatori e gli allenatori di calcio che si trovano in attività di servizio al 1° luglio 1972; le modalità per il riscatto sono quelle regolamentate dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1969, n. 1338, ed i periodi di riscattarne possono decorrere dal 1° luglio 1970, data di inizio dell'obbligo assicurativo per l'assicurazione generale.

La *ratio* di tale norma va ricercata nell'intento di poter far conseguire più sollecitamente le prestazioni agli assicurati che hanno alle spalle un'anzianità lavorativa in questo settore.

Il secondo comma dell'articolo 9 prevede il meccanismo attraverso il quale dovrà avvenire il passaggio all'ENPALS di fondi necessari per costituire la riserva matematica per il riscatto dei periodi di attività pregressa; infatti prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della legge i calciatori potranno richiedere all'INPS la liquidazione delle somme versate a detto istituto, a norma della convenzione 22 febbraio 1960 fra l'INPS stesso e le leghe dei calciatori professionisti e semi-professionisti aderenti alla FIGG, somme capitalizzate al tasso annuo di interesse del 4 per cento. Il versamento delle suddette somme sarà effettuato direttamente dall'INPS all'ENPALS al fine specifico della costituzione della riserva matematica in relazione ai periodi da riscattare.

Per quanto riguarda poi il periodo intercorrente fra il 1° luglio 1972 ed il momento

dell'entrata in vigore della presente legge, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 9 prevedono la possibilità di riscatto mediante domanda da presentare 180 giorni dalla entrata in vigore della legge. L'onere previsto a carico del ricorrente è calcolato sulla base delle aliquote contributive di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge, con la capitalizzazione degli importi risultanti al tasso di interesse del 4 per cento annuo. Gli oneri relativi al riscatto sono posti a carico delle società sportive per due terzi e degli interessati per un terzo.

L'articolo 10 tratta infine delle spese generali dell'ENPALS, stabilendo che vengano attribuite rispettivamente alla gestione e al fondo speciale quelle individuabili a loro rispettivo carico e divisibili, mentre quelle generali di amministrazione che non sono individuabili né divisibili verranno ripartite fra le due gestioni in misura proporzionale agli importi attribuiti con i criteri di cui al comma precedente.

Concludendo questa mia relazione, non mi resta che esprimere l'augurio che dal dibattito in Commissione possa scaturire, pur nelle differenti impostazioni o sfumature, un consenso nei confronti del problema che abbiamo di fronte e che il presente disegno di legge ha impostato a soluzione.

Credo si imponga, al di là delle facili polemiche, una considerazione obiettiva sull'esigenza di dare anche a questa categoria di lavoratori ciò che, come ho detto all'inizio di questa mia relazione, in uno Stato democratico e civile deve essere garantito a tutti, cioè la tranquillità per la vecchiaia — o almeno una certa tranquillità — e l'assistenza contro le malattie.

Sono certo che in questa direzione si muovono tutte le forze politiche qui presenti, e con questa certezza termino la mia relazione, ringraziando la Commissione per la cortese attenzione con la quale ha voluto ascoltarmi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MICELI.** Ritengo che il disegno di legge in discussione rientri in un quadro più ampio per il quale noi comunisti ci siamo sempre battuti in questa Commissione, in Assemblea e nel paese — della sicurezza sociale per tutti i lavoratori d'Italia. Pertanto parliamo da una considerazione positiva del principio della estensione della previdenza e della assistenza a questa categoria, perché riteniamo che questo sia un diritto di tutti i lavoratori e quindi

anche dei calciatori che noi, come ha detto giustamente l'onorevole Mazzola, inquadravamo tra i lavoratori dello spettacolo.

Gli studi e le discussioni intorno al contratto di attività sportiva sono diventati intensi e più concreti in Italia dopo due noti casi che hanno avuto grande rilievo nella dottrina la quale segue le tendenze a mano a mano emergenti da un rapporto instauratosi originariamente per scopi di esibizione o di gara personale e trasformatosi, nel settore calcistico, in un rapporto oneroso di scambio di attività sportive alle dipendenze e sotto la direzione di una società e con retribuzione fissa.

Il primo caso è quello della perdita della squadra del Torino nella sciagura di Superga; il secondo caso un calciatore del Milan. Questi due casi hanno avuto come conseguenze l'emissione, da parte della Corte di cassazione, di sentenze in merito al rapporto di lavoro dei calciatori. La Cassazione, con le sentenze n. 2085 del 1953 e n. 2324 del 1961, ha inquadrato nella figura tipica del contratto di lavoro subordinato la natura e gli effetti giuridici del rapporto di attività sportiva. Del resto, già dalla stagione 1965-66 sono state concordate nuove norme per la disciplina del rapporto economico tra società e calciatori, le quali prevedono anche la disciplina del trattamento di malattia, nonché infortuni, invalidità e vecchiaia e di assegni familiari.

Bisogna riconoscere che si è giunti alla presentazione di questo disegno di legge sotto l'incalzante pressione della organizzazione sindacale dei calciatori, diretta anche da campioni famosi, i quali hanno ritenuto di doversi adoperare per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli altri calciatori militanti nei campionati nazionali di serie A, B e C per garantire loro un avvenire più sicuro. Si può dire che tali pressioni abbiano avuto la loro origine nel 1965, quando a Parigi nacque la Federazione internazionale del *football* professionistico.

A questo punto si potrebbe soltanto obiettare da parte di alcuni la incompatibilità di natura e di scopo tra attività lavorativa e attività sportiva; ma nella realtà italiana vi è un progressivo passaggio dallo sport privato fine a se stesso a quello dilettantistico e poi a quello semiprofessionistico e infine professionistico, così che esso finisce per impegnare i giovani per un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalle normali attività lavorative. Il mondo del calcio ha visto, per l'appunto, affermarsi una concezione spiccatamente professionale dell'attività calcistica, la

quale richiede che coloro che la praticano rientrino nell'orbita dell'articolo 38 della Costituzione, il cui secondo comma recita: « I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Vorrei invitare i colleghi della Commissione a prendere in considerazione il fatto che dopo i 30 anni i calciatori sono costretti a rinnovare annualmente il loro contratto fino a quando sono in grado di esercitare la loro attività, e ciò non è privo di riflessi sul piano pensionistico.

È a mio avviso positiva la possibilità di riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che sancisce che il datore di lavoro, il quale abbia ommesso di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria e che non possa poi versarli, può richiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe al calciatore in relazione ai contributi ommessi.

È importante, a mio avviso, fare riferimento a questo, perché è uno dei punti fondamentali. Infatti l'articolo in questione dà al lavoratore la possibilità di sostituirsi al datore di lavoro nella costituzione della rendita, salvo, naturalmente, il diritto al risarcimento.

Desidero porre un quesito al relatore: quale metodo sarà adottato per stabilire l'entità della pensione, quello retributivo o quello contributivo? Attualmente la misura della pensione è in rapporto alla retribuzione ed è agganciata al costo della vita. Ritengo che tale sistema sia da considerarsi valido anche per i calciatori, ma desidero avere al riguardo una precisazione dal relatore, perché ciò non si evince dalla relazione né dal testo del provvedimento.

Un secondo quesito è il seguente: dopo quanti anni un calciatore o un allenatore acquisisce il diritto di poter godere della pensione? L'ENPALS fissa a 60 anni l'età di pensionamento, che non sono pochi per chi cessa l'attività a 30-33 anni (non tutti i calciatori diventano allenatori), o anche prima.

Inoltre, visto che esiste un accordo tra INPS e ENPALS, circa lo scarico o il carico dei versamenti, vorrei sapere che cosa accadrà nel caso in cui un calciatore o un allenatore cessi di svolgere attività agonistica e si dedichi al piccolo commercio o all'artigian-

nato. Potrà esservi cumulabilità dei contributi, come nel caso che i lavoratori in questione diventino lavoratori dipendenti?

Il relatore non ha espresso alcun parere in merito alla composizione del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5; poiché tali comitati hanno in genere una maggioranza di rappresentanti dei lavoratori, ci sembrerebbe opportuno che in questo caso vi fossero tre rappresentanti dei calciatori e due degli allenatori. Questo comitato, infatti, ha una funzione di grande rilievo, perché può aumentare o diminuire il massimale.

Un'altra osservazione riguarda la funzionalità dell'ENPALS; tale ente assiste, tra dipendenti e loro familiari, circa 100 mila persone, ed attualmente le pensioni vengono erogate con due o tre anni di ritardo rispetto all'INPS, in quanto l'organizzazione è ancora a livello artigianale. Inoltre il costo di organizzazione e di amministrazione dell'ENPALS è del 20 per cento superiore a quello dell'INPS, è questo un fatto grave, perché le spese devono essere detratte dalle somme versate.

Il disegno di legge che estende l'assicurazione ENPALS rifiuta un sistema assistenziale autonomo, e questo ci appare come un fatto positivo, ma colloca la categoria destinata all'assicurazione nella tabella n. 22 del secondo gruppo relativo ai lavoratori dello spettacolo e più precisamente agli addetti agli impianti sportivi. È nostro compito chiarire la questione, per non far sorgere difficoltà all'atto di applicare la legge. Tale collocazione, infatti, potrebbe svuotare di significato l'inclusione dei calciatori e degli allenatori di calcio in un trattamento previdenziale diverso dall'assicurazione generale obbligatoria.

Riprendendo l'argomento della validità della contribuzione ENPALS per l'INPS, su cui richiamo ancora l'attenzione del Governo e del relatore, desidero ricordare che la cumulabilità dei periodi assicurativi è un fatto importante, che deve essere esaminato attentamente anche nei suoi aspetti tecnici.

Vorrei, inoltre, chiedere al Governo ed al relatore se non sia opportuno considerare anche i problemi dei calciatori di serie D. L'onorevole Mazzola ha preannunciato la presentazione di un emendamento che si riferisce agli allenatori di squadre di serie D. Io ritengo che si potrebbe fare riferimento agli allenatori di prima e seconda categoria.

MAZZOLA, *Relatore*. L'emendamento è nel senso di riferirsi « agli allenatori che svolgono la loro attività in campionati di di-

visione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio ».

MICELI. In merito ai calciatori di serie D, si può distinguere fra l'Italia settentrionale e quella meridionale. Nella prima la suddetta serie ha più dilettanti che professionisti, non altrettanto avviene nel Mezzogiorno, in cui circa il 20 per cento dei calciatori sono dei professionisti, nella sostanza, solo che guadagnano molto di meno. Pertanto, si ha una discriminazione che ci porterà in un futuro non lontano a colpire, come avviene spesso in Italia, i più diseredati che sono costretti, più dei loro celebri colleghi, a fare gli allenamenti ed i ritiri senza un rapporto di lavoro, a meno che non si pongano — ma ciò avviene in pochi casi — sotto la protezione del presidente o del socio del club o dell'industriale, che ha interesse ad avere la società, e li colloca nella sua azienda o presso quella di un amico.

La categoria più numerosa e disagiata del calcio italiana riguarda la serie D. La Commissione deve, dunque, riconoscere l'esistenza di queste necessità, anche se questi problemi saranno esaminati in un futuro.

Un discorso a parte va fatto per gli allenatori: sarebbe ingiusto non estendere i benefici della legge agli allenatori di serie D, poiché è universalmente riconosciuto ed accettato dalle leghe professionisti e semiprofessionisti e dalle società sportive che essi svolgono professionalmente attività, ricavandone l'unico scarso sostentamento per sé e per le loro famiglie. Se il disegno di legge fosse approvato senza questa modifica, si perpetuerebbe a danno dei più diseredati una ulteriore beffa, che costituirebbe un insulto alle loro persone e un danno irreparabile alle loro famiglie, tenuto conto che gli stipendi pagati a questi allenatori vanno dai due ai quattordici milioni annui. A questo proposito, ritengo che al secondo comma dell'articolo 9 del disegno di legge si dovrebbero menzionare, assieme ai calciatori, anche gli allenatori di calcio, dal momento che la convenzione stipulata nel 1960 tra l'INPS e le leghe dei calciatori professionisti e semiprofessionisti aderenti alla Federazione italiana gioco calcio riguardava anche gli allenatori di calcio. Non sarebbe quindi giusto introdurre una discriminazione, circa quanto disposto dall'articolo 9 del provvedimento al nostro esame, tra le due categorie.

Fermo restando, quindi, che occorre introdurre nel testo del disegno di legge alcune

---

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

---

piccole modifiche — come, del resto, già detto dal relatore — noi dichiariamo di essere favorevoli all'approvazione di esso, che però va inquadrato in una situazione particolare: occorre infatti ricordare che vi sono almeno quaranta richieste da parte di altre categorie, relativamente ad un adeguato trattamento assistenziale e previdenziale. Nel concludere il mio intervento, voglio ricordare che dovranno essere prese in considerazione, in futuro, le esigenze in proposito di altri professionisti dello sport, come i ciclisti e coloro che praticano la *boxe*.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione del disegno in esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,25.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

**STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO**